

Avv. Giuseppe Ferraro

Specialista in professioni legali LUISS - Master II livello Unistrada-BTO BOCCONI

Cultore della materia UNICAL - PhD candidate UMG CZ

Via Caloprese n. 56, 87100- Cosenza

Mobile 349.0744690 – Fax 0984.32162

giuseppeferraro.legale@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

SEZIONE DI CATANZARO

ATTO DI COSTITUZIONE

A SEGUITO DI ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO

CON ISTANZA CAUTELARE

IN SEDE GIURISDIZIONALE

(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

Nell'interesse del sig. **Genovese Antonio**, nato a Castrovillari (CS) il 21.03.1969, C.F. GNVNTN69C21C349N, nella qualità di titolare – Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Costabile Genovese, C.F. e P. Iva 02680120785, rappresentato e difeso dall'Avv. **Giuseppe Ferraro** (C.F.:FRRGPP88B06D086B), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla via Caloprese n. 56, il quale chiede che le comunicazioni vengano effettuate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giuseppeferraro.legale@pec.giuffre.it ovvero a mezzo fax al numero 0984.32162, che ha ritualmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Contro **MIPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo**, in persona del Ministro – Legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, presso l'**Avvocatura dello Stato di Catanzaro**;

Nonché Contro: **Regione Calabria**, Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari, in persona del Presidente – Legale Rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, loc. Germaneto, Cittadella Regionale;

-Resistenti-

E Nei Confronti di: **Azienda Agricola Costabile Francesco**, con sede in C.da Cammarata n. 49, Castrovillari, P. Iva 02127720783;

-Controinteressato-

Per l'annullamento,

Previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di qualsiasi altra misura cautelare

- Del **Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018**, emesso dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8 - PSR 14/20 Competitività, Assunto il 18 dicembre 2018 al NRD 1494 ed avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Misura 4 sub Misura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende" Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando "Pacchetto Aggregato" - Approvazione Graduatoria definitiva "Finale" - Annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria.

- Nonché Del **Verbale di Riesame del 19.04.2018** della Commissione costituita con nota del Dirigente Generale prot. N. 24990 del 24.01.2018;

- Nonché, ancora, di ogni atto connesso e presupposto all'atto amministrativo, in particolare, il **DDG n. 9836 del 7 settembre 2017** della Regione Calabria – Dipartimento n. 8, avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Pacchetto Aggregato- interventi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 - "Investimenti nelle aziende agricole", "Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole", "Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole"- Approvazione Graduatoria definitiva.

Premesso

- 1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 16 aprile 2019, notificato a tutte le parti in data 18 aprile 2019 (All. 10), il sottoscritto procuratore, nell'interesse del sig. Genovese Antonio, ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare; il ricorso viene di seguito **integralmente trascritto**:

"ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

Per: Genovese Antonio, nato a Castrovillari (CS) il 21.03.1969, C.F. GNVNTN69C21C349N, nella qualità di titolare – Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Costabile Genovese, C.F. e P. Iva 02680120785, rappresentata e difesa per la presente procedura dall'Avv. **Giuseppe Ferraro** (C.F.:FRRGPP88B06D086B), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla via Caloprese n. 56, giusta procura in calce al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni vengano effettuate a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo giuseppeferraro.legale@pec.giuffre.it ovvero a mezzo fax al numero 0984.32162;

-Ricorrente -

Contro: **MIPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo**, in persona del Ministro – Legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, presso l'**Avvocatura dello Stato di Catanzaro**;

Nonché Contro: **Regione Calabria**, Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari, in persona del Presidente – Legale Rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, loc. Germaneto, Cittadella Regionale;

-Resistenti-

E Nei Confronti di: **Azienda Agricola Costabile Francesco**, con sede in C.da Cammarata n. 49, Castrovillari, P. Iva 02127720783;

-Controinteressato-

Per l'annullamento,

Prevvia sospensione dell'efficacia e/o adozione di qualsiasi altra misura cautelare

- Del **Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018**, emesso dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8 - PSR 14/20 Competitività, Assunto il 18 dicembre 2018 al NRD 1494 ed avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Misura 4 sub Misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando “Pacchetto Aggregato” - Approvazione Graduatoria definitiva “Finale” - Annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria.

- Nonché Del **Verbale di Riesame del 19.04.2018** della Commissione costituita con nota del Dirigente Generale prot. N. 24990 del 24.01.2018;

- Nonché, ancora, di ogni atto connesso e presupposto all'atto amministrativo, in particolare, il **DDG n. 9836 del 7 settembre 2017** della Regione Calabria – Dipartimento n. 8, avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Pacchetto Aggregato- interventi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 - “Investimenti nelle aziende agricole”, “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”, “Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole”- Approvazione Graduatoria definitiva.

Premesso in fatto

Con D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 –

Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4. “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Annualità 2016. Con domanda n. 54250180137 del 01.02.2017 – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 4 Pacchetto aggregato interventi 4.1.1 e 4.1.3 (**All. 1**), il sig. Genovese Antonio nella qualità di titolare della Azienda Agricola Costabile Genovese, chiedeva di concorrere alla concessione del contributo regionale previsto dal su specificato PSR.

Con DDG n. 9836 del 7 settembre 2017, di approvazione della Graduatoria definitiva, l'Azienda Costabile Genovese veniva esclusa dall'intervento 4.1.3, e nella nota all'Allegato A si leggeva la seguente motivazione “Intervento 4.1.3 non ammissibile, assenza di relazione, non si evince il consumo idrico ex ante dell'azienda, non si determinano i corpi idrici superficiali su cui ricade l'azienda” (**All. 2**)

Mentre, per quanto concerne la misura 4.1.1, veniva approvata la spesa di € 172.904, contributo finanziato (55%) di € 95.097,00, giusta nota del D.G. prot. SIAR N. 362619 del 21/11/2017 (**All. 3**), mentre venivano ritenuti non ammissibili gli acquisti delle seguenti macchine: Trattrice New Holland tipo T4 95N, Trattrice New Holland tipo 4 p5 F Rops e Macchina semovente New Holland tipo E505 completa di cabina, pattini in gomma e predisposizione per pinza scuotitrice, benna da mm 30 e mm 100, con la seguente motivazione “Trattasi di macchine equivalenti o di pari funzione già presenti in azienda”, Atomizzatore trainato da It 2000 Trendplus reverse, sull'erroneo assunto che mancherebbe il preventivo, Livella estensibile di marca Mara, in quanto ritenuta non coerente e funzionale all'ordinamento colturale ed, infine, non è stato ammesso il finanziamento del Banco di fertirrigazione a 4 canali, in modo automatico, ovvero a causa della non ammissibilità della misura 4.1.3.

Dopo regolare accesso agli atti del 26.09.2017, il sig. Genovese spiegava istanza di riesame prot. N. 312258 in relazione alla domanda n. 54250180137 con pec datata 05.10.2017 (**All. 4**). A supporto dell'istanza, la ditta allegava un'attestazione del Consorzio di Bonifica dei Bacini settentrionali del cosentino comprovante che i terreni sono serviti da strutture consortili per l'irrigazione, e che l'azienda sia in posizione regolare con i pagamenti dei relativi canoni (**All. 5**).

Nominata la Commissione con nota del Dirigente Generale Reggente Vicario, prot. 24990 del 24.01.2018 e nota ARSAC prot. N. 1536 del 05.02.2018, la stessa non tiene minimamente conto delle censure mosse dal ricorrente e, così, pronuncia l'esito negativo del riesame (**All. 6**), sulla scorta delle medesime motivazioni di esclusione di cui al DDG 9836/2017.

Con Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018 (**All. 7**), emesso dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8 – veniva approvata la graduatoria definitiva “Finale”

Ciò posto, gli atti ed i provvedimenti sopraindicati, oltre ad essere gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, sono illegittimi e devono essere annullati, per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione del punto 8.2.4.3.3.6 dell'intervento 4.1.3 PSR Calabria 2014-2020

Come premesso in fatto, l'Azienda Costabile Genovese veniva esclusa dall'intervento 4.1.3, con la seguente motivazione: *“Intervento 4.1.3 non ammissibile, assenza di relazione, non si evince il consumo idrico ex ante dell'azienda, non si determinano i corpi idrici superficiali su cui ricade l'azienda”*. La medesima motivazione non mutava neppure ad esito del riesame ritualmente proposto e della integrazione documentale all'uopo prodotta.

Nel su specificato motivo di esclusione dalla misura 4.1.3, si concretizza l'errore e l'illegittimità degli atti odiernamente impugnati, in quanto nella Relazione tecnica che accompagnava la domanda amministrativa, che si allega al presente ricorso (**All. 8**), si riportava – da pag. 6 e ss. - con precisione il consumo d'acqua ex ante, particella per particella, nonché il consumo ex post, quindi conseguente risparmio che si avrebbe a seguito dei lavori contemplati in progetto e finanziabili col PSR.

Innanzitutto, l'elaborato tecnico prevede la riconversione di un impianto di irrigazione soprachioma su un agrumeto localizzato nel comune di Castrovillari FG 96 p.lla 454 (ex 124) per ha 3.17, in relazione al quale si indica necessario ad irrigare tutta la superficie, un consumo annuo di 59.913 metri cubi di acqua, a fronte dei 21.565,61 che si utilizzerebbero attraverso la predisposizione dell'impianto “a goccia”, con un risparmio del 66.62%.

Medesimo computo viene effettuato in relazione all'impianto di cui all'agrumeto sito in Castrovillari Fg 92 p.lle 172, 330, 332 e 333, per una superficie di ha 4.52. Anche su tale area si prevedeva la riconversione dell'impianto soprachioma esistente con uno nuovo “a goccia”, che avrebbe consentito di passare dagli attuali 85.428 metri cubi di acqua consumati per irrigare tutta la superficie (ergo consumo ex ante), a 28.512 metri cubi, realizzando anche in tal caso un risparmio del 66.62%.

Ancora, per l'ammodernamento dell'impianto di irrigazione sul terreno sito in Castrovillari, Fg. 96 p.lle 127, 133 per ha 5.4240 nel quale si stima un consumo idrico ex ante di 38.721,94

metri cubi di acqua all'anno, si prevedeva il consumo, con il nuovo impianto, di 34.214,59, con un risparmio del 11.64%.

Per quanto riguarda l'ammodernamento dell'impianto di irrigazione del pescheto localizzato nel comune di Castrovillari Fg. 92 p.lla 20, con superficie di ha 2.24, per il quale viene stimato un consumo idrico ex ante di 9.570,75 metri cubi annui, con l'ammodernamento dell'impianto si avrebbe un consumo ex post di 8.364 metri cubi, con un risparmio del 12.09%.

In relazione al pescheto sito in Castrovillari Fg. 92 p.lla 43 con superficie di ha 4.8703, viene stimato un consumo ex ante di 9.570,75 metri cubi complessivi, a fronte degli 8.364,90 metri cubi, con risparmio del 12.09%.

Pertanto, si legge sempre nella relazione tecnica, che a fronte di un consumo idrico totale ex ante di 485.971,95 metri cubi, ci sarebbe stato ex post un consumo di 340.377,49 metri cubi, con un risparmio complessivo del 28.23%.

A tale dovizia e precisione, si aggiunga l'attestazione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionale del Cosentino, le cui reti irrigue servono le particelle dell'azienda Costabile Genovese, in cui si dichiara la regolarità dei pagamenti relativi ai contributi per l'irrigazione ed il dettaglio di bonifico ordinario, prodotti in fase di riesame.

In fase di riesame, la Commissione rileva fonda l'esito negativo sui presupposti che non sarebbe *“presente la documentazione (bollette, canoni idrici, ecc.) che consente la verifica dei consumi idrici dell'azienda e la determinazione della situazione ex ante”*. In relazione alla situazione ex ante si è già discusso in precedenza, in merito ai canoni si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, come già anticipato, le superfici agricole oggetto dell'intervento in possesso dell'Azienda Agricola Costabile Genovese sono servite dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Le tariffe consortili applicate dal Consorzio di Bonifica sopraindicato per l'intero comprensorio in cui ricade l'Azienda Agricola Costabile Genovese, nonché dagli altri Consorzi di Bonifica regionali, si riferiscono alla superficie irrigata (ettaro) e non alla quantità di acqua irrigua consumata.

Il bando indica in maniera testuale quanto segue: *“La relazione tecnica dovrà inoltre consentire la verificare dei consumi idrici dell'azienda in base alla quale si determinerà la condizione ex ante, per cui dovrà essere corredata da documentazione probatoria (bollette e canoni anni precedenti)”*. A tal fine, la determinazione dei consumi idrici ex ante è stata descritta all'interno della relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno ed è stata basata sul calcolo degli apporti reali effettuati dall'azienda sulla base delle colture presenti, dei dati

climatici (evapotraspirazione) e della fase fenologica della coltura. L'attestazione rilasciata dal Consorzio di bonifica integrale dei Bacini settentrionali del Cosentino avveniva a seguito di una richiesta effettuata dall'Azienda Agricola Costabile Genovese ai fini di soddisfare alcune condizioni poste dal bando, nella fattispecie si richiedeva un'attestazione sull'autorizzazione all'utilizzo e la dotazione irrigua dei terreni in possesso per le particelle catastali oggetto degli interventi di cui alla domanda di sostegno, nonché la dichiarazione sullo stato dei corpi idrici superficiali relativi alle reti irrigue consortili in cui ricadono i terreni oggetto degli interventi di cui alla domanda di sostegno.

Tale richiesta del resto è avvenuta sulla base di quanto più volte, solo verbalmente, è stato detto dai Responsabili di Misura alle osservazioni continuamente fatte dai tecnici sull'impossibilità di provare i consumi idrici dell'acqua consortile con i canoni pagati.

Inoltre il rilascio dell'attestazione alle aziende da parte del Consorzio, era subordinata al regolare versamento dei pagamenti dovuti. Pertanto aver annotato che la ditta ha allegato il bonifico per il pagamento del canone 2016 effettuato in data 06/02/2017, data successiva a quello di rilascio della domanda 01/02/2017, risulta pretestuoso e superfluo, in quanto ciò che rileva è la regolarità nei versamenti e, al momento, non esistono morosità che riguardano l'azienda ricorrente.

Sulla base di tale situazione di calcolo, appare assolutamente impossibile la verifica dei consumi da parte di ogni azienda che utilizza l'acqua consortile per l'irrigazione di qualsiasi coltura con l'esibizione dei canoni di pagamento in quanto questo si basa sulla superficie irrigata e non sul consumo. D'altronde lo stesso PSR subordina alla posa in opera da parte delle aziende di contatori volumetrici l'approvazione dei progetti relativi alla misura 4.1.3.

Quanto affermato dalla commissione in merito alla decisione di giudicare negativo il riesame per l'ammissibilità della Misura 4.1.3 risulta pertanto erroneo e denota che la Commissione disconoscesse che i **pagamenti effettuati ai Consorzi di Bonifica vengano effettuati a superficie e non a misura.**

A fronte di tutto quanto su specificato, mal si comprende perché la commissione abbia rigettato la domanda in relazione al 4.1.3 sulla base della presunta assenza del computo del consumo idrico ex ante. È evidente che sia incorsa in un grave vizio verificatosi nel corso della fase istruttoria, idonei a viziare gli atti odiernamente impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, rendendoli così illegittimi e necessitanti di adeguata riforma.

2. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione del punto 8.2.4.3.1.5 in relazione all'intervento 4.1.1

Come premesso in fatto, in relazione alla misura 4.1.1, l'Azienda Agricola Costabile Genovese veniva inserita nell'Allegato A, relativo alle domande ammesse, con l'approvazione di una spesa di € 172.904,89 con concessione di un contributo pari al 55%, ovvero di € 95.097,96.

Ma anche in relazione a tale intervento, la Commissione valutatrice commette un grave errore.

Il punto 8.2.4.3.1.5 della misura 4.1.1, fa rientrare nell'alveo dei costi ammissibili l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari. Orbene, a tal fine, l'Azienda Agricola Costabile Genovese includeva nel progetto l'acquisto delle seguenti macchine da lavoro: Trattore New Holland tipo T4 95N, Trattore New Holland tipo 4 p5 F Rops e Macchina semovente New Holland tipo E505 completa di cabina, pattini in gomma e predisposizione per pinza scuotitrice, benna da mm30 e mm 100, Atomizzatore trainato da Lt 2000 Trendplus reverse, Livella estensibile di marca Mara, ed, infine, un Banco di fertirrigazione a 4 canali. L'ammissibilità di tali mezzi al finanziamento, però, veniva rigettata in quanto si tratterebbe di macchine equivalenti o di pari funzione già presenti in azienda, o per mancanza di preventivo, o perché ritenute non funzionali con le culture praticate.

Anche in fase di riesame, la Commissione stabilisce che *“In base alle indicazioni tecniche, per la meccanizzazione agricola in un'azienda di circa ha 71,00,00, come quella in oggetto, vengono concessi contributi fino a CV 328. Così come indicato in fase istruttoria l'azienda è già dotata di trattori. Nella fotocopia allegata, estratto dal fascicolo aziendale, ci sono ben 6 trattori per una potenza complessiva di almeno 474 CV, quindi ben oltre quello ammissibile a contributo. ESITO NEGATIVO”*

Mal si comprende sulla base di quale elemento tecnico o calcolo la Commissione affermi che l'Azienda agricola Costabile Genovese possa avere contributi fino a CV 328. In realtà, le operazioni colturali che avvengono in una azienda ad indirizzo Frutticolo-agrumicolo-olivicolo richiedono un livello di meccanizzazione, necessaria per poter operare in maniera adeguata e tempestiva, molto più elevato.

Nella relazione tecnica e nell'integrazione allegata, si ribadisce la necessità dell'azienda di dover disporre di 588 Kwh sulla base dell'ordinamento colturale e sulla base di una superficie in coltura di circa ha 71,94. Tale valore è ottenuto sulla base di un calcolo attraverso uno dei modelli di calcolo disponibili, che ben si prestano alla scelta strategica relativa alla valutazione della potenza ottimale trattoristica di una azienda frutticola in generale. La corretta scelta della potenza trattoristica necessaria è connessa alle singole operazioni colturali, tipiche della coltura

praticata e che devono essere effettuati in ben determinati periodi utili; ad ogni singola operazione deve essere associata una determinata macchina operatrice e questa deve essere accoppiata ad un trattore il quale deve soddisfare le esigenze in termini di potenza e forza di trazione sufficienti a fare in modo che l'operatrice stessa possa svolgere il suo lavoro nel tempo assegnato; l'impiego delle macchine operatrice è inoltre condizionato dal tipo di terreno in cui si opera. Un modello di calcolo per determinare la potenza trattoristica necessaria a coprire i fabbisogni aziendali è riferito alla quantità di energia necessaria per effettuare la lavorazione delle diverse colture in un tempo adeguato a sfruttare economicamente i trattori. Pertanto, la potenza necessaria in azienda può essere ricavata dalla seguente relazione $P_m = ((S \times E)/h) \times b$ dove P_m =Potenza trattoristica, S =Superficie aziendale, E =Energia richiesta per la coltivazione (kWh/ha), h =ore di impiego teoriche del trattore in lavoro, il simbolo b (il cui valore è uguale a $0,83+36/S-190/S^2-350/S^3$) indica al suo interno l'eventuale sovrapposizione dei calendari di lavoro a cui corrisponde una sovrapposizione nel tempo di esigenze delle stesse macchine motrici ed operatrici. Inoltre un altro problema da evidenziare consiste nel fatto che le condizioni climatiche avverse, possono obbligare l'azienda a variare immediatamente i programmi, affrontando punte di lavoro molto accentuate. Al momento della validazione della domanda di sostegno l'azienda presentava un potenza di 354,4 kWh, mentre la potenza trattoristica risultante dalla formula teste presenta risulta paria 588 kmh, ipotizzando una energia media pari a 500 kWh/ha e 48,8 ore/ha. Pertanto le due trattrici che l'azienda vuole acquistare colmeranno la differenza tra la situazione precedente all'acquisto e quella successiva, nella fattispecie con l'acquisto delle due trattrici l'azienda aumenterà la disponibilità di potenza motrice del 41%, arrivando così ad avere una potenza necessaria per poter operare tempestivamente nelle diverse operazioni culturali dettate dal proprio ordinamento culturale. Pertanto, l'acquisto di tali macchine non costituisce un investimento di sostituzione e quindi sono finanziabili.

A ben vedere, dunque, come espresso nella relazione in atti e in ossequio alla *mission* del PSR, attraverso l'intervento 4.1.1 intenzione dell'azienda è anche quella di provvedere ad acquistare macchine ed attrezzature capaci di migliorare la riduzione dei costi di manutenzione per le macchine più obsolete e per rendere alcune operazioni culturali più economiche, sottolineando, altresì, che alcune macchine abbiano un risvolto positivo sulla sostenibilità ambientale dei cicli produttivi realizzati nell'azienda.

Venendo più nel dettaglio alle singole macchine di cui al progetto, l'acquisto delle due trattrici si rende necessario per far fronte agli aumenti di superficie e di produzione realizzati

dall'azienda nel periodo antecedente la proposizione della domanda. Difatti, considerato che l'azienda ha una superficie di coltura di ha 71, è necessaria una potenza complessiva delle macchine pari a kw 588 (sulla base di una stima di 100 kw/10ha e di 8 kw per ogni ettaro superiore ai primi 10). Sulla base delle macchine di cui l'azienda è già proprietaria, la potenza disponibile risulta pari a kw 345,4 – non a 474 come si legge nell'atto di riesame - quindi è inferiore a circa il 41% della potenza stimata necessaria per far fronte alle esigenze colturali dell'azienda. Con l'acquisto delle due trattrici, entrambe di potenza pari a 71 kw, l'azienda è volta ad aumentare la disponibilità di potenza aziendale del 41%, riuscendo così ad avere la disponibilità di potenza necessaria per poter operare tempestivamente nelle diverse operazioni colturali.

L'acquisto della macchina semovente New Holland tipo E505 completa di cabina, pattini in gomma e predisposizione per pinza scuotitrice, rappresenta l'acquisto di un mezzo nuovo, non presente in azienda, che ha lo scopo di poter operare meccanicamente nella raccolta delle olive ed usufruire della flessibilità caratteristica di questa macchina nelle operazioni di pulizia dei fossi di scolo atti a garantire un ottimale drenaggio delle acque meteoriche. Preme sottolineare che tale macchina viene acquistata con lo scopo di poter operare meccanicamente nella raccolta delle olive ed usufruire della flessibilità che la caratterizza, nelle operazioni di pulizia dei fossi di scolo così da garantire anche un ottimale drenaggio delle acque meteoriche. Inoltre non corrisponde al vero la circostanza che l'azienda abbia già una macchina del genere, in quanto le sei piattaforme semoventi presenti in azienda sono i cosiddetti “carri raccolta per le drupacee e del tutto inadatte per la raccolta delle olive”.

Per quanto concerne l'acquisto dell'atomizzatore trainato da It 2000 Trendplus reverse, lo stesso è stato denegato in quanto “manca richiesta al fornitore per un preventivo, oltre alle motivazioni di cui al punto precedente”. Deve rimarcarsi anche in questa sede, come già fatto in fase di reclamo, che solo per un errore materiale, effettuato in fase di scansione, è stato incluso tra gli allegati un preventivo fornito da una ditta diversa; il preventivo corretto veniva comunque fornito in fase di riesame. Ancora, preme sottolineare l'utilità e la novità della macchina in azienda, in quanto il tipo di atomizzatore scelto è innovativo rispetto alle altre macchine per quanto riguarda la distribuzione ed il recupero del flusso d'aria generato dalla doppia ventola, la quale consente di equilibrare perfettamente la distribuzione destra e sinistra delle miscele irrorate sulle piante, così consentendo, sia per le colture coltivate col metodo biologico che per quelle della produzione integrata, di bagnare le piante in maniera corretta così consentendo un controllo ottimale dei parassiti. Quindi, l'acquisto di tale macchina si rende

necessario al fine di intervenire tempestivamente nei trattamenti da effettuare. A contribuire a tale necessità intervengono: l'aumento della superficie aziendale, la necessità di interventi tempestivi ai fini di strategie di difesa fitoiatrica consone alla produzione integrata e biologica, il cambiamento climatico che spesso non consente di poter operare nei giusti momenti.

È stato ritenuto intervento non ammissibile, l'acquisto della livella estensibile di marca "Mara", in quanto ritenuta non coerente e funzionale con l'ordinamento colturale. Sul punto deve rilevarsi che l'azienda ricorrente abbia un ordinamento produttivo di natura frutticolo-agrumicolo ed olivicolo. Il rapido evolversi delle condizioni di mercato, impongono dei mutamenti nelle varietà produttive, da qui la necessità di accorciare i tempi di riconversione varietale, attività, questa, che l'azienda Costabile Genovese sta cercando di effettuare anche con i contributi di cui al PSR 2014-2020. Per realizzare queste nuove piantagioni, spesso si rende necessario effettuare delle operazioni di livellamento dei terreni. Opere ancor più necessarie a causa del mutamento delle condizioni climatiche, in relazione alle quali, nella zona in questione, si registrano precipitazioni abbondanti ad intervallo di tempo molto ristretti, con necessità di intervenire sui terreni. In virtù di tali motivi si può ben comprendere la coerenza della richiesta da parte dell'azienda che pertanto chiede l'ammissibilità di tale spesa e la sua finanziabilità.

Infine, per quanto concerne l'acquisto del Banco di fertirrigazione a 4 canali, lo stesso non è stato concesso a seguito della non ammissibilità della misura 4.1.3, in relazione alla quale già si è argomentato al paragrafo 1 di tale ricorso, a cui si rimanda integralmente. Ne consegue, pertanto, che ritenendo ammissibile la misura 4.1.3, deve essere ammessa anche il finanziamento della macchina in questione.

3. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione procedente, nella valutazione della domanda presentata dall'odierno ricorrente, ha posto in essere un comportamento negligente e superficiale, rigettando la domanda sulla base della presunta carenza di un elemento che, invece era particolarmente dettagliato e esaminato in atti. È evidente, pertanto, la palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, ergo del principio di buona amministrazione, nella sua espressione di principio in funzione dei diritti dei cittadini ("ex parte civis") e di obbligo dell'amministrazione, che comprende altresì i principi di imparzialità, ragionevolezza, equità, obiettività, coerenza, proporzionalità, assenza di discriminazioni. Appare chiaro che l'esclusione illegittimamente perpetrata ai danni dell'Azienda agricola Costabile Genovese,

lede i predetti principi costituzionalmente garantiti, evitando di costringere l'odierno ricorrente alla presentazione del presente ricorso.

4. Sulla sospensiva.

Sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare che, attraverso la nuova rivalutazione della domanda dell'azienda agricola Costabile Genovese, le consenta di ottenere la corretta valutazione e la concessione del contributo che effettivamente le sarebbe spettato se la Commissione non avesse commesso un errore così grave e grossolano.

Il *fumus* è nei motivi suesposti, mentre per quanto concerne il *periculum in mora*, il pericolo grave ed irreparabile è in re ipsa poiché, in mancanza del provvedimento cautelare invocato, la decisione definitiva potrebbe arrivare quando già le risorse finanziarie disponibili siano già state esaurite, con irreparabile danno a carico dell'azienda ricorrente.

Tutto quanto esposto, premesso e considerato, il sig. Antonio Genovese, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Costabile Genovese, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 per tutti i motivi di cui in narrativa e per quanto di ragione, previa sospensione dell'efficacia e/o applicazione di altra ritenuta opportuna misura cautelare, annullare i provvedimenti di cui in epigrafe nella parte in cui escludono l'Azienda Agricola Costabile Genovese dall'intervento 4.1.3, nonché nella parte in cui ritengono non ammissibili gli acquisti delle macchine, di cui in parte narrativa, dall'intervento 4.1.1, con conseguente ordine all'organo amministrativo procedente di riaprire l'istruttoria al fine di rivalutare la domanda dell'azienda ricorrente ritenendo ammissibile il finanziamento in relazione alla misura 4.1.3 nonché ritenendo ammissibili le spese escluse dall'intervento 4.1.1.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura.

Si producono i seguenti documenti

1. Domanda n. 54250180137 del 01.02.2017 – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 4 Pacchetto aggregato interventi 4.1.1 e 4.1.3;
2. DDG n. 9836 del 7 settembre 2017, nonché Estratto Allegato A del DDG 9836/2017;
3. Lettera di concessione del finanziamento prot. SIAR N. 362619 del 21/11/2017;
4. Istanza di riesame prot. N. 312258 in relazione alla domanda n. 54250180137 con pec datata 05.10.2017;

5. Attestazione del Consorzio di Bonifica dei Bacini settentrionali del cosentino con dettaglio bonifico ordinario;
6. Verbale di riesame del 19.04.2018;
7. Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018;
8. Relazione tecnica allegata alla domanda ed integrazione;
9. Check list istruttoria.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del contributo unificato, si dichiara che per i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica è dovuto un versamento in misura fissa di € 650,00, che verrà effettuato a mezzo del modello F24 Elide così come prescritto dalla normativa vigente. Copia del presente versamento sarà allegata al ricorso notificato innanzi al Ministero Competente/Ente che ha emanato il provvedimento oggetto di gravame per la successiva trasmissione al CdS a carico del resistente.

Cosenza, 16.04.2019

Avv. Giuseppe Ferraro”

- 2) Il controinteressato sig. Costabile Francesco, con atto del 13 maggio 2019 notificato a mezzo pec e pervenuto all'odierno difensore il 14 maggio 2019 ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/197, che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale;

Tutto ciò premesso

Il sig. Genovese Antonio, come sopra assistito, difeso e domiciliato, intendendo insistere nel ricorso si costituisce in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sez. di Catanzaro, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto, **chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.**

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali

(art. 55 Cod.proc.amm.)

Si richiama quanto scritto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*. Insistendo, in particolare, sul potenziale esaurimento delle risorse disponibili.

In considerazione dell'atipicità della misura cautelare che può essere pronunciata dal Giudice amministrativo, si chiede a codesto Tribunale, per assicurare interinalmente gli effetti dell'auspicata decisione favorevole sul ricorso, non solo di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ma anche di ordinare alla Regione Calabria di riaprire l'istruttoria al fine di rivalutare la domanda dell'azienda ricorrente ritenendo ammissibile il finanziamento in relazione alla misura 4.1.3 nonché ritenendo ammissibili le spese escluse dall'intervento 4.1.1.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che per la presente procedura è stato versato un contributo unificato pari a € 650,00 tramite F24 Elide.

All'atto di deposito del ricorso, **si allegano i seguenti documenti:**

1. Domanda n. 54250180137 del 01.02.2017 – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 4 Pacchetto aggregato interventi 4.1.1 e 4.1.3;
 2. DDG n. 9836 del 7 settembre 2017, nonché Estratto Allegato A del DDG 9836/2017;
 3. Lettera di concessione del finanziamento prot. SIAR N. 362619 del 21/11/2017;
 4. Istanza di riesame prot. N. 312258 in relazione alla domanda n. 54250180137 con pec datata 05.10.2017 e preventivo CO.M.A. SUD;
 5. Richiesta ed Attestazione del Consorzio di Bonifica dei Bacini settentrionali del cosentino con dettaglio bonifico ordinario ed estratto ruolo Equitalia;
 6. Verbale di riesame del 19.04.2018;
 7. Decreto Dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018;
 8. Relazione tecnica allegata alla domanda ed integrazione;
 9. Check list istruttoria.
 10. Ricorso straordinario al Capo dello Stato, con ricevute pec;
 11. Atto di opposizione notificato dal contro interessato Costabile Francesco.
- Cosenza, Catanzaro, 17 maggio 2019

Avv. Giuseppe Ferraro

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ferraro C.F. FRRGPP88B06D086B, domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Caloprese n. 56, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'ordine degli Avvocati di Cosenza, in ragione del disposto della L. n. 53\1994 e succ. mod., nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, quale difensore e procuratore del sig. Genovese Antonio nato a Castrovillari (CS) il 21.03.1969, C.F. GNVNTN69C21C349N, nella qualità di titolare – Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Costabile Genovese, C.F. e P. Iva 02680120785, per la quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti

NOTIFICA

Mediante posta elettronica certificata, avente indirizzo mittente giuseppeferraro.legale@pec.giuffre.it, l'allegato Atto di costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario con istanza cautelare in sede giurisdizionale con pedissequa procura alle liti, a:

- **MIPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo**, in persona del Ministro – Legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it; in precedenza presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratti dal ReGindE www.pst.giustizia.it
- **Regione Calabria**, in persona del Presidente - legale rappresentante p.t., con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, all'indirizzo pec capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it , estratto dal registro Pubbliche Amministrazioni www.pst.giustizia.it;
- **Azienda Agricola Costabile Francesco**, con sede in C.da Cammarata n. 49, Castrovillari, P. Iva 02127720783, all'indirizzo pec francesco.costabile@pec.agritel.it estratto da ReGindE www.pst.giustizia.it

DICHIARA

Che la presente notifica è stata effettuata in relazione al procedimento instaurando innanzi al TAR CZ a seguito dell'atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. N. 1199/1971 e art. 48 del d. lgs. 104/2010 tra Genovese Antonio, nella qualità di titolare – Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Costabile Genovese, C.F. e P. Iva 02680120785 contro MIPAAFT e contro Regione Calabria, nonché nei confronti di Azienda Agricola Costabile Francesco, con sede in C.da Cammarata n. 49, Castrovillari, P. Iva 02127720783

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1 della legge 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18.10.2012, n. 179, aggiunto al comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del dlgs 07.03.2005, n. 82 e succ. modd., si attesta che l'allegato atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è copia informatica conforme all'originale in mio possesso e che la pedissequa procura alle liti è copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale analogico in mio possesso.

La presente relata di notificazione è sottoscritta digitalmente dall'avv. Giuseppe Ferraro

Cosenza, 17 maggio 2019

Avv. Giuseppe Ferraro

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it" <giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it>

Data venerdì 17 maggio 2019 - 19:56

CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/05/2019 alle ore 19:56:29 (+0200) il messaggio "Notifica ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it" ed indirizzato a "francesco.costabile@pec.agritel.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2891.20190517195620.25526.905.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Notifica ai sensi della L. 53 del 1994" sent by "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it", on 17/05/2019 at 19:56:29 (+0200) and addressed to "francesco.costabile@pec.agritel.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2891.20190517195620.25526.905.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2751 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it" <giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it>

Data venerdì 17 maggio 2019 - 19:56

CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/05/2019 alle ore 19:56:30 (+0200) il messaggio

"Notifica ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190517195620.25526.905.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2751 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it" <giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it>

Data venerdì 17 maggio 2019 - 19:56

CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/05/2019 alle ore 19:56:29 (+0200) il messaggio

"Notifica ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it"

ed indirizzato a: "ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190517195620.25526.905.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2751 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "giuseppenferraro.legale" <giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it>
"ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it" <ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it>,
A "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it" <ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it>, "Regione Calabria"
<capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it>, "francesco.costabile@pec.agritel.it"
<francesco.costabile@pec.agritel.it>

Data venerdì 17 maggio 2019 - 19:56

Notifica ai sensi della L. 53 del 1994

Si prenda visione dei seguenti allegati:

1. Atto di Costituzione per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale;
2. Procura alle liti
3. Relata di notificazione

Avv.

Giuseppe Ferraro

Specialista in professioni legali LUISS - Master II livello Unistrada-BTO BOCCONI
Cultore della materia UNICAL - Phd Candidate UMG

Allegato(i)

Atto di costituzione a seguito istanza trasposizione Genovese-signed.pdf (1035 Kb)
Procura Genovese-signed.pdf (334 Kb)
relata di notifica Genovese TAR-signed.pdf (632 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it" <giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it>
Data venerdì 17 maggio 2019 - 19:56

CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/05/2019 alle ore 19:56:22 (+0200) il messaggio
"Notifica ai sensi della L. 53 del 1994" proveniente da "giuseppenferraro.legale@pec.giuffre.it"
ed indirizzato a "capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190517195620.25526.905.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2751 Kb)
smime.p7s (7 Kb)